



REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

REV. 03 - APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 20/04/2022

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

ARTICOLO 1

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'Iscritto all'Albo, ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537.

ARTICOLO 2

La quota, che non è assolutamente frazionabile, decorre dal 01 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3

1. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, può dar luogo a giudizio disciplinare, a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.
2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'Iscritto dovrà presentare [apposita domanda di cancellazione](#), in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.
3. La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'Iscritto di versare la quota, riferita all'anno in corso alla richiesta di cancellazione.
4. In caso di trasferimento ad altro Ordine, il Nulla Osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il Nulla Osta, verrà rilasciato dopo aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

ARTICOLO 4

1. Il pagamento della quota avverrà mediante l'avviso di pagamento PagoPa che sarà recapitato, prima della data di scadenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di ciascun iscritto.
2. Dal 1° marzo 2021 è obbligatorio, per le pubbliche amministrazioni di cui

all'art. 2, co. 2, del "Codice dell'amministrazione digitale", adottare il sistema PagoPA per ricevere tutti i pagamenti. L'Ordine si è pertanto adeguato a tale obbligo a partire dall'anno 2020. L'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale solo ed esclusivamente utilizzando l'avviso di pagamento PagoPA emesso dall'Ordine.

3. L'iscritto che deve versare le quote relative ad anni precedenti al 2020, per i quali era previsto il versamento con altri mezzi oggi non più contemplati dalla normativa, deve utilizzare il "[Portale dei pagamenti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ragusa](#)", il cui link di accesso è disponibile anche sul sito istituzionale. Previa richiesta alla segreteria dell'Ordine di verificare gli anni e l'importo dovuto, l'iscritto accede al Portale, seleziona il bottone "pagamento spontaneo", sceglie "altri servizi" e infine "Quote iscrizione Albo pregresse". Indica su "Ulteriori informazioni" gli anni di riferimento, l'importo e procede con il pagamento.

ARTICOLO 5

1. L'Ordine non è responsabile della mancata ricezione, indipendentemente dalla causa, dell'avviso di pagamento della quota annuale. Pertanto la mancata ricezione non può costituire per l'iscritto motivo di mancato o ritardato pagamento, che dovrà essere corrisposto nei termini e nei modi stabiliti. In caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, l'iscritto è tenuto a richiedere alla segreteria dell'Ordine una copia dell'avviso stesso.

ARTICOLO 6

La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

ARTICOLO 7

La Segreteria, dopo aver verificato entro il 28 febbraio lo stato dei pagamenti delle quote, anche relative ad anni precedenti, invierà immediatamente agli inadempienti, a mezzo P.E.C., un sollecito di pagamento, col quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto sarà soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 8

La nota di sollecito, espressamente prevista dall'articolo 7, costituisce a tutti gli effetti di legge messa in mora ed avviso prodromico al provvedimento disciplinare,

prescritto dall'articolo 9, con aggravio di spese e costi a carico dell'Iscritto.

ARTICOLO 9

1. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 2537/1925, comporterà la trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina.
2. Entro la data di cui al comma 1 la Segreteria dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio.

ARTICOLO 10

Agli Iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota dal giorno 01 maggio dell'anno di riferimento e fino al saldo della stessa, verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine (vidimazione parcelle professionali, inserimento nelle terne di competenza dell'Ordine, validazione dei crediti formativi, ecc.).